

CAPO B)

MURONE SALVATORE

FAVI DOLCINO

LOMBARDI MARIANO

SALADINO ANTONIO

PITTELLI GIANCARLO

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI IN ORDINE A

Delitto di cui agli artt. 110 - 81 I cpv. - 319 ter - 319 - 321 - 479 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, agendo il primo nella specifica veste di Procuratore Aggiunto Vicario di CATANZARO, il secondo in quella di Avvocato Generale facente funzioni di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CATANZARO, il terzo quale Procuratore della Repubblica di CATANZARO, in violazione delle norme di Legge che regolano l'istituto processuale dell'*avocazione* e attraverso l'adozione di una serie di provvedimenti formali, sostanzialmente adottati sulla base di preventivi accordi interpersonali, antecedenti e susseguenti alla formalizzazione di tale atto, alcuni dei quali aventi contenuto difforme dalla realtà del substrato storico-fenomenico in essi rappresentato, in definitiva ponendo in essere una serie di atti contrari ai loro specifici doveri di ufficio, si determinavano prima alla predisposizione del decreto n.1/07 R. AV., materialmente redatto e siglato dal Procuratore Generale F.F., con il quale veniva disposta l'avocazione del procedimento penale n.2057/06/21, incardinato presso la Procura della Repubblica di CATANZARO ed assegnato al sostituto dottor L. de MAGISTRIS, e poi alla designazione, previa "applicazione", di due Magistrati in servizio presso le Procure di CROTONE e CATANZARO intervenuta a seguito di un duplice interpello, contenutisticamente simile, al primo dei quali, indirizzato alla sola Procura di CATANZARO, aveva risposto positivamente, sulla base di una "decisione" assunta dal Procuratore Aggiunto Vicario prima ancora del contatto con il sostituto da segnalare, l'Ufficio del P.M. del capoluogo ed al secondo dei quali, indirizzato a tutte le restanti Procure del Distretto, era investigativamente "interessata" anche la Procura di PAOLA, le cui determinazioni in tal senso, tuttavia, venivano anticipate dal provvedimento di "applicazione";
in particolare:

- in data 16/X/2007 l'Avv. Generale, con nota "riservata" indirizzata al Procuratore della Repubblica di CATANZARO avente ad oggetto *«richiesta di informazioni relativa al procedimento ... c.d. WHY NOT»*, sollecitava l'inoltro di informazioni funzionali *«alle valutazioni di competenza»* del Generale Ufficio a norma dell'art. 372 lett. a) e b) C.P.P.;
- in pari data lo stesso Avv. Generale trasmetteva, con nota "riservata", la missiva testè richiamata all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia e alla Procura Generale presso la Corte Suprema *«per opportuna conoscenza, e con preghiera di far conoscere ... se nei confronti del dottor Luigi de MAGISTRIS, sost. Procuratore Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, siano in corso iniziative disciplinari relativamente al procedimento penale»* n.2057/06/21 c.d. WHY NOT;
- il successivo 19/X/2007 il Procuratore Aggiunto Vicario di CATANZARO evadeva la sollecitazione pregressa stigmatizzando le molteplici segnalazioni già trasmesse relative alle modalità di conduzione del procedimento in questione da parte del magistrato assegnatario; sottolineando, in riferimento alla eventuale situazione di incompatibilità del magistrato assegnatario, in ipotesi rapportabile alle previsioni di cui all'art. 36 co. 1 lett. a)-d) c.p.p., che *«il Ministro della giustizia on. MASTELLA, a seguito di inchiesta disposta a carico del dr. DE MAGISTRIS, che ha pure riguardato aspetti relativi alla conduzione del procedimento in parola, ha esercitato azione disciplinare nei confronti del medesimo magistrato, proponendo al Consiglio Superiore della Magistratura ... la richiesta cautelare del trasferimento d'ufficio, il cui esame è iniziato dinanzi alla sezione disciplinare nella seduta dell'8.10.2007»*; segnalando, in risposta alla specifica richiesta in oggetto, che il P.M. procedente aveva disposto l'iscrizione dell'on. Clemente MASTELLA nell'ambito dell'inchiesta c.d. "WHY NOT" con provvedimento in data 14/X/2007, comunicato ad esso Aggiunto e, attraverso la sua persona, al Procuratore capo; evidenziando l'avvenuta formulazione di *«specifico rilievo nei confronti del magistrato procedente in merito alla omissione della doverosa preventiva informazione circa l'acquisizione della nuova notizia di reato a carico del Ministro della Giustizia»*; segnalando che non risultava alcuna formulazione di richiesta di astensione da parte del P.M. procedente e che non risultava *«in altro modo disposta la sua sostituzione»*;
- lo stesso 19/X/2007 l'Avv. Generale F.F. di Procuratore Generale della Repubblica, sulla base (*«vista»*) della relazione del *«Procuratore della Repubblica»* trasmessa in pari data e sulla base (*«vista»*) della nota riservata del Generale Ufficio del 16 ottobre 2007, rimasta peraltro inevasa, disponeva l'avocazione del procedimento n.2057/06 mod. 21 della Procura della Repubblica di Catanzaro, in applicazione (*«visti»*) degli articoli 372 I comma lett. b) ed a), 34, 36, 52 C.P.P., evidenziando in motivazione:

- 1) doversi considerare, sulla base di una progressione ermeneutico/esegetica priva di riferimenti giurisprudenziali (*«a parere del P.G.»*), *“incompatibile”* al singolo procedimento il *Magistrato del P.M. che versa in una delle situazioni previste dall'art. 36 lett. a), b), d) ed e)*;
- 2) essere in atto, nei confronti del dottor Luigi de MAGISTRIS una richiesta cautelare per il trasferimento d'ufficio avanzata il 13 settembre 2007 dal Ministro della Giustizia in carica, on.le Clemente MASTELLA ai sensi dell'art. 14 D.L. sulla responsabilità dei Magistrati;
- 3) che *«l'azione disciplinare è stata più volte esercitata dallo stesso Ministro nei confronti del Magistrato sopra indicato, e che sono in corso presso l'ISPettorato Generale ulteriori iniziative disciplinari, alcune delle quali si riferiscono alla gestione del procedimento ... denominato WHY NOT, proprio a seguito di segnalazioni inviate a suo tempo»* dal Generale Ufficio di CATANZARO;
- 4) che il 14 ottobre 2007 il P.M. procedente aveva disposto, *«con personale iniziativa, senza preventiva comunicazione -e comunque senza previo concerto con il Capo dell'Ufficio ai cui controlli costantemente si sottrae- l'iscrizione al RE.GE. ... del nominativo dell'On.le MINISTRO CLEMENTE MASTELLA per i reati ex artt. 110, 323, 640 cpv. C.P. e 7 legge 195/1974 ... siccome commessi in CALABRIA e a ROMA “con condotta ancora in atto”, imputazioni per le quali andava (invece) investito il TRIBUNALE dei MINISTRI;*
- 5) che, sulla base di un determinato indirizzo della giurisprudenza di Legittimità, palesato in particolare nella pronunzia datata 6/IV/1999, n.1660, resa dalla seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione e letteralmente richiamata con esclusivo riferimento alla massima, *l'interesse quale elemento della fattispecie ex art. 36 lett. a) C.P.P. “è senz'altro da ravvisarsi in capo al Giudice che sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati nell'ambito di un procedimento penale sia poi chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti”*; ciò in quanto quel Giudice sarebbe comunque, in tal caso, *“condizionato dalla pendenza del procedimento disciplinare instaurato in conseguenza della sua precedente decisione essendo egli, inevitabilmente, portato a porsi il problema della possibile incidenza sul procedimento disciplinare della nuova decisione”*;
- 6) che lo stesso P.M. delegato alla inchiesta c.d. WHY NOT aveva denunciato la sua personale convinzione di essere soggetto ad intimidazioni e condizionamenti, dipendenti dalle sue attività di indagine siccome impliciti -ed estrinsecatisi- in insistite attività degli Organi ministeriali di vigilanza;
- 7) che pertanto, nella fattispecie concreta, doveva ritenersi il P.M. procedente versare in evidente situazione di conflitto di interessi, *“in considerazione della circostanza di essere il predetto*

Magistrato, contemporaneamente, inquisito disciplinarmente dal MINISTRO MASTELLA, ma anche inquisitore in sede penale della persona fisica che riveste la carica di MINISTRO GUARDASIGILLI”;

- 8) che il P.M. delegato alle investigazioni preliminari non era stato sostituito nella designazione;
 - 9) che sulla base della “contestazione riportata nel RE.GE., competente alle indagini preliminari appare essere il TRIBUNALE dei MINISTRI ... , anche in ordine ai soggetti concorrenti nel reato ascritto al MINISTRO MASTELLA, e che, infine, al medesimo TRIBUNALE vanno trasmessi immediatamente tutti gli atti, per le valutazioni di competenza in ordine alle eventuali connessioni soggettive ed oggettive, e che non è nota alcuna ragione per ritardare l’adempimento”;
- sempre il 19 ottobre 2007 il decreto così predisposto veniva inoltrato, per la immediata esecuzione, alla Procura della Repubblica di CATANZARO, con la precisa disposizione che il fascicolo fosse trasmesso “seppure in attesa di fascicolazione ed indice degli atti”;
 - ancora il 19 ottobre 2007, in “immediata esecuzione” del pedissequo provvedimento licenziato dal Procuratore della Repubblica dottor Mariano LOMBARDI, che soltanto tre giorni dopo, e cioè il 22 ottobre 2007, avrebbe formalizzato l’ulteriore disposizione di procedere alla comunicazione del decreto di avocazione al sostituto procuratore delegato alla indagini preliminari, assente quel 19 ottobre per motivi investigativi, la segreteria dell’Ufficio del P.M. di primo grado trasmetteva gli atti del procedimento “allo stato in possesso” della stessa, segnalando, fra l’altro: trattarsi di fascicolo costituito da trenta faldoni; mancare parte del c.d. fascicolo principale, a suo tempo inoltrato all’Ufficio del G.I.P. del locale Tribunale per incombenze di natura investigativo/procedurale e non ancora restituito;
 - il 20 ottobre 2007 l’Avvocato Generale avocante trasmetteva, con provvedimento solo formale rimasto privo di effettività fino al successivo 23 ottobre, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROMA, per l’inoltro al Collegio per i reati ministeriali, l’intero incartamento n.2057/06/21, denominato WHY NOT, “significando che si intende trasmettere per competenza funzionale solo in relazione alla posizione dell’On.le Ministro Guardasigilli Clemente MASTELLA e degli eventuali concorrenti nei reati, come da ipotesi di contestazione indicata nella relazione del Sig. Procuratore della Repubblica di Catanzaro (v. nota allegata a firma del Sostituto dott. DE MAGISTRIS)”;
- sottolineando come l’invio di tutto il fascicolo dovesse ritenersi funzionale ad una valutazione complessiva delle emergenze di indagine e delle eventuali connessioni soggettive, oggettive e probatorie, nonché della utilizzabilità degli atti d’indagine rilevanti per la posizione dell’On.le Ministro; evidenziando le dichiarazioni di T.P. per un primo esame del merito, limitatamente all’aspetto di interesse del Procuratore della Repubblica investito della vicenda;

- il 23 ottobre 2007 la stessa Autorità avocante inviava nuova missiva al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ROMA segnalando di non avere potuto dare corso al pregresso provvedimento di inoltro *“per la necessità di concedere alla Segreteria il tempo necessario alla formazione dei plichi (n. 32 faldoni) nonché alla organizzazione del trasporto materiale dell'incarto”*; evidenziando l'ulteriore incombenza inerente un provvedimento di separazione dal procedimento principale di *“un filone non collegato a quello principale”*; segnalando, altresì, l'intervenuta *riconferma delle deleghe investigative già conferite*;
- sempre il 23 ottobre 2007 il Procuratore Generale F.F., sulla base di una relazione a firma dell'Ufficiale di P.G., indirizzava al Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di CATANZARO una nota con la quale riconfermava a quel Servizio di P.G. *“la delega di indagini già n.2057/07”* conferita dal P.M. di primo grado *“ed in generale ogni precedente direttiva operativa”*;
- il 25 ottobre 2007 l'Avvocato Generale avocante disponeva lo stralcio di un filone procedimentale ritenuto, sulla base degli atti (*“letti”*), afferente a *“fatti materiali assolutamente diversi rispetto a tutti gli altri per i quali sono in corso le indagini preliminari”*; evidenziando nel provvedimento la *“assenza di motivi di connessione soggettivi, oggettivi e probatori”*; stigmatizzando il pericolo di pregiudizio per la speditezza delle investigazioni insito nel ritardo che una eventuale trattazione unitaria di quel filone avrebbe comportato; disponendo (tuttavia) che l'originale degli atti da far confluire nel nuovo fascicolo sarebbe rimasto nel fascicolo *“principale”* per asseriti *“motivi di celerità e per evitare riconfezionamento dei plichi o rinumerazione delle pagine”*;
- ancora il 23 ottobre 2007 il Procuratore Generale F.F. trasmetteva al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO una nota con la quale, premessa la necessità di procedere alla designazione del *“Magistrato incaricato delle indagini preliminari nel procedimento penale n.2057/06 c.d. WHY NOT ed eventualmente nei procedimenti che dovessero essere separati”*, richiedeva, con assoluta urgenza, *“se possibile previo interpello di tutti i ... sostituti assegnati alla trattazione dei reati contro la P.A.”*, la segnalazione di almeno due Magistrati cui potere delegare la conduzione dell'inchiesta in oggetto;
- il successivo 24 ottobre 2007 il Procuratore Aggiunto, dottor S. MURONE, evadeva la richiesta del Generale Ufficio e, dopo avere rappresentato la delicata situazione inerente l'organico effettivo della Procura della Repubblica di CATANZARO, segnalava come in realtà i sostituti addetti alla sezione *“reati contro la P.A.”* fossero soltanto tre, uno dei quali si identificava nel Magistrato destinatario del provvedimento di avocazione; come il

- secondo, dottor S. CURCIO, fosse già assorbito da altro complesso procedimento penale; come in definitiva l'unico sostituto che potesse segnalare era il dottor F. DE TOMMASI, Magistrato, peraltro, all'uopo interpellato e che aveva *"manifestato una pronta disponibilità"*;
- il 27 ottobre 2007 l'Autorità avocante trasmetteva alle altre sette Procure del Distretto di Corte di Appello una (ulteriore) richiesta di *designazione di un magistrato per applicazione* al Generale Ufficio funzionale alla trattazione del procedimento c.d. WHY NOT;
 - il 6 novembre 2007, in esito a plurimi contatti interpersonali intervenuti, fra l'altro, con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CROTONE e con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAOLA, e a seguito delle risposte negative fatte pervenire alla Procura Generale dagli Uffici di CASTROVILLARI, COSENZA, LAMEZIA TERME, ROSSANO, VIBO VALENTIA, nonché della risposta *"formalizzata"* dalla Procura di CROTONE lo stesso 6 novembre, con la quale si dava atto che nessun Magistrato aveva dato la propria disponibilità alla designazione, ma che, *nella ipotesi di designazione d'ufficio*, si *"segnalava"* il nominativo del dottor BRUNI per la sua maturata esperienza nel settore dei reati contro la P.A., il Procuratore Generale F.F., ancora formalmente inevaso l'interpello ad opera dell'Ufficio del P.M. di PAOLA che pure aveva segnalato per le vie brevi la disponibilità di alcuni sostituti impegnati nella trattazione di affari penali contigui all'inchiesta WHY NOT, adottava due distinti provvedimenti di *"applicazione"*, con cui:
 - 1) sulla base degli atti del procedimento avvocato (*"visti"*), della necessità (*"ritenuta"*) di provvedere allo stralcio della posizione di alcuni indagati e della opportunità di applicare al Generale Ufficio altro Magistrato del Distretto per la trattazione, in coassegnazione con esso Avvocato Generale, del filone stralciato, preso atto di quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica di CATANZARO, *decretava*, in esito ad *"una scelta in pratica necessitata"*, con effetto immediato la *destinazione in applicazione del dottor DE TOMMASI, sostituto procuratore in CATANZARO, presso la locale Procura Generale per la trattazione dello stralcio "salvo diverso avviso del Consiglio Superiore della Magistratura"*, cui il carteggio relativo a detta iniziativa veniva inoltrato per gli aspetti inerenti la posizione del Magistrato designato, uditore giudiziario con funzioni, ritenuto comunque dall'Autorità avocante idoneo alla applicazione in ragione della progressione in carriera (*"seppure uditore giudiziario ha completato nel mese di luglio c.a. l'anno di servizio e che pertanto sussistono in atto le condizioni di legge per la sua nomina a Magistrato di Tribunale, anche se questa non è ancora formalmente intervenuta"*);
 - 2) sulla base del decreto di avocazione (*"letto"*), della opportunità di applicare al Generale Ufficio *"altro magistrato del distretto per la trattazione, in coassegnazione con lo scrivente, del*

procedimento penale n.2057/06", decretava, "sentiti in merito alla ... applicazione il Procuratore della Repubblica di CROTONE e il sostituto ... dottor P. BRUNI, ed avuto riguardo all'interpello effettuato", con effetto immediato, l'applicazione del dottor Pierpaolo BRUNI, sostituto procuratore in CROTONE, alla Procura Generale "per la trattazione del procedimento penale derivante dal summenzionato stralcio", definendo quella scelta *praticamente necessitata* alla luce delle "improrogabili necessità di servizio" dell'Ufficio avvocante e della "valutazione comparativa delle esigenze degli altri uffici di Procura del Distretto", ciò ad onta dell'esito dei pregressi colloqui intercorsi con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAOLA e con uno dei sostituti in servizio presso quell'Ufficio, colloqui dai quali era emersa, per un verso, la opportunità di coinvolgere nell'inchiesta WHY NOT i PP.MM. di PAOLA per motivi di contiguità investigativa, e, per altro verso, la manifestata disponibilità all'applicazione di (almeno) due dei sostituti di detto Ufficio; esito, peraltro, che si tramutava in una nota, a firma del Procuratore della Repubblica di PAOLA, di riscontro alla richiesta di designazione di un Magistrato da applicare al Generale Ufficio inoltrata tardivamente alla Autorità richiedente a cagione delle assicurazioni da questa fornite per le vie brevi circa i tempi occorrenti per la formale risposta all'interpello del 27 ottobre 2007;

- lo stesso 6 novembre 2007 il sostituto procuratore dottor DE TOMMASI veniva immesso nell'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica;
- il successivo 13 novembre 2007 il sostituto procuratore dottor BRUNI veniva, a sua volta, immesso nell'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica;

in tal modo operando, ed attraverso le omissioni esplicative appresso descritte, parimenti rilevanti nel percorso eziologico in disamina nella misura in cui *oscuravano* la reale progressione degli accadimenti e l'origine stessa della paventata interferenza fra la posizione del Magistrato inquirente e quella del Ministro della Giustizia:

A) veniva prospettata, contrariamente al vero, una situazione di presa di interesse personale del P.M. di primo grado delegato all'inchiesta WHY NOT che avrebbe iscritto il nominativo del Ministro della Giustizia pro tempore nel registro degli indagati, peraltro per ipotesi di reato che sarebbero state di competenza di altra Autorità, a seguito della iniziativa *cautelare*, intervenuta esattamente un mese prima di detta iscrizione, dello stesso Ministro e dell'esercizio ripetuto dell'azione disciplinare nei confronti di quel Magistrato, in un momento caratterizzato da ulteriori iniziative disciplinari in corso presso l'Ispettorato Generale;

B) veniva conseguentemente prospettata, contrariamente al vero, una situazione di "conflitto di interessi" fra Magistrato del P.M., inquisito disciplinarmente, e Ministro della Giustizia, inquisito dall'A.G. ordinaria nella persona di quel sostituto procuratore, situazione venutasi a determinare, nella detta prospettazione, secondo una progressione temporale e logico/fenomenica tale da individuare nel Magistrato inquirente l'origine e la causa della stessa; laddove, in realtà:

-- il coinvolgimento indiretto della persona del Ministro della Giustizia, all'epoca in carica, nelle investigazioni dell'inchiesta WHY NOT risaliva a vari mesi prima;

-- detto coinvolgimento aveva ricevuto ampia, ancorché patologica, diffusione mediatica tanto da indurre la Procura Generale presso la Corte di Appello di CATANZARO, in persona di altro Magistrato F.F. di capo dell'Ufficio, a richiedere formalmente -con missiva del 20 giugno 2007 inviata per conoscenza, fra le altre Autorità, anche all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia e al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione- all'Ufficio del P.M. di primo grado l'inoltro di *dettagliate notizie in merito alla pubblicazione della intercettazione indiretta di una conversazione telefonica intercorsa fra l'On.le MASTELLA, Ministro della Giustizia in carica, e persona indagata*;

-- la stessa, patologica, diffusione mediatica delle notizie concernenti il Ministro della Giustizia aveva indotto, il successivo 28 giugno 2007, l'Avv. Generale dottor FAVI ad inoltrare nuova richiesta all'Ufficio del P.M. di primo grado, avente ad oggetto la trasmissione di uno specifico atto istruttorio, costituito da un decreto di perquisizione emesso, il 15 giugno 2007 dal sostituto delegato, nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT;

-- l'atto invasivo in questione era stato materialmente inoltrato dal Procuratore della Repubblica di CATANZARO, dottor Mariano LOMBARDI, al Generale Ufficio nel mese di luglio del 2007, unitamente ad un comunicato stampa, diffuso dalla Procura della Repubblica, in cui si affermava che non vi era alcuna attività investigativa in corso nei confronti del Ministro della Giustizia e che l'intercettazione oggetto di pregressa pubblicazione non era stata utilizzata nel decreto di perquisizione del 15 giugno 2007, eseguito nei giorni immediatamente successivi;

-- tale documentazione -comunicato stampa ed atto istruttorio- era stata poi inviata dall'Avv. Generale F.F. di Procuratore Generale all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia il successivo 2 ottobre 2007;

-- con nota del 13 settembre 2007, diretta al Procuratore della Repubblica in sede, il P.M. titolare dell'inchiesta WHY NOT, in evasione a specifica richiesta ancora inerente le sollecitazioni del Generale Ufficio afferenti gli articoli di stampa incentrati sulla

intercettazione indiretta di conversazione intercorsa con il Ministro MASTELLA, aveva chiarito, ribadendo un concetto già esplicitato per le vie brevi al capo dell'Ufficio, *"che agli atti risultano intercettazioni telefoniche che riguardano direttamente il Ministro della Giustizia, nonché traffici telefonici con riferimento all'utenza, riconducibile all'On.le MASTELLA, in contatto con persone coinvolte nel procedimento penale n.2057/06 mod. 21"*;

-- con nota del 17-18 settembre 2007 il Procuratore della Repubblica di CATANZARO aveva trasmesso la missiva del sostituto alla Procura Generale che, a sua volta, l'aveva inoltrata, il successivo 1 ottobre 2007, all'Ispettorato Generale;

di guisa che, mentre l'iscrizione del nominativo del Ministro della Giustizia pro tempore si inseriva in una chiara progressione investigativa che doveva culminare in un atto di indagine "mirato", fissato per lo stesso mese di ottobre 2007 dal P.M. titolare dell'inchiesta e recepito, seppure con attività procrastinata di alcuni giorni, dalla stessa Autorità avocante, le iniziative disciplinari attivate nei confronti del Magistrato inquirente inerivano aspetti e comportamenti non interferenti con lo specifico filone investigativo di che trattasi, restando, al contrario, incentrate su:

- procedimento penale c.d. "TOGHE LUCANE" -relazione ispettiva dell'8 marzo 2007;
- aspetti ben individuati del procedimento penale c.d. "POSEIDONE";
- esistenza delle condotte illecite ipotizzate dal dottor de MAGISTRIS a carico di alcuni Magistrati di CATANZARO;
- aspetti inerenti la patologica diffusione mediatica della informazione di garanzia spedita a L.B., persona sottoposta ad indagini nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT;
- elementi di criticità nei rapporti fra il capo dell'Ufficio di Procura dell'epoca, dottor Mariano LOMBARDI, e il sostituto de MAGISTRIS;
- coinvolgimento di un Magistrato della D.N.A.;
- omessa partecipazione al Procuratore Aggiunto (Vicario) e al Procuratore Capo di CATANZARO di notizie formalmente richieste al sostituto de MAGISTRIS;
- relazioni ispettive del 3 e del 15 ottobre 2007, che, per come formalmente comunicato dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, chiudevano l'ambito delle iniziative disciplinari di quel periodo, contrariamente a quanto attestato nel corpo del decreto n.1/07 R. AV, datato 19 ottobre 2007-;

C) veniva all'uopo cristallizzato, mediante astrazione, un concetto tecnico/giuridico di *interesse quale elemento della fattispecie ex art. 36 lett. a) C.P.P.* del tutto avulso dal "sistema" e contrastato non

solo dalla Giurisprudenza di Legittimità assolutamente costante, quanto dalla stessa sentenza della Suprema Corte di Cassazione citata nel decreto di avocazione con il solo riferimento alla massima, concetto che, calato nella fattispecie concreta, distorceva il costante orientamento della Corte Regolatrice,

laddove:

la motivazione della pronunzia del 6 aprile 1999, depositata nella cancelleria della seconda Sezione penale della Suprema Corte il 21 giugno 1999:

-- muoveva dal seguente, letterale principio di diritto "già più volte affermato": *«l'interesse nel procedimento previsto dall'art. 36 l co. Lett. a) c.p.p. consiste nella possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo, vantaggio che non deve essere necessariamente economico ma che ben può essere anche di solo ordine morale Conseguentemente, deve affermarsi che un interesse di siffatta natura è senz'altro ravvisabile in capo al giudice che -sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati nell'ambito di un procedimento penale- sia, poi, nuovamente chiamato a pronunziarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti»;*

-- ammoniva, a più riprese, l'interprete circa l'importanza del momento applicativo "concreto" del richiamato principio di diritto (*«Aveva, in tal modo, il ricusante posto un problema, di non poco rilievo, giuridicamente configurabile, che doveva essere affrontato e risolto, in concreto, dalla Corte di Appello che ... si è limitata, in motivazione, a trascrivere massime di questa Corte regolatrice -enunciate, peraltro, nell'esaminare fattispecie del tutto diverse- senza svolgere alcun accertamento atto a verificare se, di fatto, quell'assunto interesse di ordine morale ... fosse concretamente ravvisabile»;* *«E' facile, quindi, rilevare come la Corte di merito abbia esaurito la sua motivazione con il limitarsi a richiamare astrattamente due massime di questa Corte regolatrice, le quali, peraltro, non riguardavano la concreta fattispecie in questione ...»;*

-- descriveva analiticamente il caso di specie, sul quale l'evocato principio di diritto era stato modellato, nei seguenti letterali termini: *«Invero, il Giudice dell'udienza preliminare, che già abbia emanato un provvedimento (nella specie: decreto di archiviazione) in ordine al quale sia scaturito e sia pendente a carico dello stesso Giudice un procedimento disciplinare, diventa -ove per il successivo evolversi dell'iter processuale sia nuovamente chiamato a pronunziarsi sui medesimi fatti- portatore di un interesse alla decisione da poter far valere nel procedimento disciplinare nel quale il nuovo provvedimento può produrre effetti ai fini della valutazione del precedente comportamento processuale.»;*

-- traeva da tale sintesi in fatto i primi spunti in diritto, oggettivamente funzionali alla genesi ed alla tenuta del principio di diritto posto: *«In tale situazione di diretto coinvolgimento egli non è, e non*

può essere -come deve, invece, essere- rigorosamente neutro (privo, cioè, di qualsivoglia interesse) rispetto alla decisione da adottare con conseguente vulnerazione del principio di garanzia della imparzialità e terzietà del Giudice alla cui tutela e osservanza presiedono le norme sulla astensione e ricusazione del giudice.;

-- procedeva alla conseguente rigorosa perimetrazione del principio di diritto posto, attraverso la precisa descrizione del percorso motivazionale che avrebbe dovuto seguire il Giudice del merito in sede di "rinvio": <Avrebbe dovuto la Corte di merito -e dovrà farlo il giudice del rinvio- accertare se un siffatto interesse, giuridicamente rilevante, fosse concretamente ravvisabile in relazione al "pubblicizzato" procedimento disciplinare in ordine al quale andavano acclarati sia la effettiva sussistenza e attualità della pendenza (a carico del G.I.P. ricusato), sia i termini ed il contenuto della incolpazione con particolare e rigoroso accertamento della attinenza e dipendenza di essa con la pregressa attività giurisdizionale svolta dal giudicante in ordine agli stessi fatti oggetto di quel medesimo procedimento nel quale si è poi innestata la presente dichiarazione di ricusazione, in maniera da pervenire non a generiche e apodittiche affermazioni di principio, ma a stabilire, in concreto, se il giudice ... sia effettivamente portatore di un interesse giuridicamente rilevante ...>;

laddove, ancora, le ulteriori sentenze dei Giudici della Corte Regolatrice si ponevano su binari interpretativi del tutto analoghi, consentendo di pervenire ad un tracciato ermeneutico di assoluta pregnanza e "stabilità" a chiusura dell'intero sistema, i cui principi portanti restano fissati:

nella definitiva concettualizzazione dell'interesse al procedimento, inteso nei termini e nella perimetrazione enucleabili espressamente dalla citata pronuncia (così: Cass. Sez. VI, 14.11.1997-5.3.1998, n.4452, STRAZZULLO; Cass. Sez. VI, 11.5-18.6.1998, n.1711, CUCCURULLO);

nella concettualizzazione del parallelo concetto di "inimicizia grave", la cui perimetrazione, fissata in pronunzie molto più recenti, contiene evidenti implicazioni "interpretative" a carattere più generale, per come desumibile da:

Cass. Sez. VI, 31.3-21.7.2003, n.30577, PREVITI, secondo cui <in linea generale, l'inimicizia grave, per integrare un motivo di astensione e poi di ricusazione tra Giudice ed imputato, non può essere desunta da scelte processuali, che vanno fronteggiate e risolte con ricorso ai rimedi propri che l'ordinamento appresta nell'ambito del processo, ma deve trovare il doveroso riscontro in rapporti personali svoltisi in precedenza, al di fuori del processo, ed essere dimostrata da circostanze oggettive dotate di apprezzabile serietà>;

Cass. Sez. V, 16.12.2004-3.2.2005, n.3756, QUERCI G.A., secondo cui <è principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che "l'inimicizia grave" come motivo di astensione o come causa di ricusazione (si vedano gli articoli 36 comma I lett. a), e 37 comma I C.P.P.) deve sempre trovare riscontro in

rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocedurale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno»;

D) veniva, quindi, disposta l'avocazione di un delicato, complesso ed articolato procedimento penale -incardinato per gravi ipotesi di reato incentrate sulla illecita gestione regionale di commesse, appalti e finanziamenti pubblici nei settori della informatizzazione e innovazione tecnologiche degli uffici pubblici, del lavoro interinale, della sanità, dell'energia eolica- senza alcuna interlocuzione con l'unica persona in grado di riferire circa le strategie investigative in itinere, gli eventuali collegamenti fra i vari filoni di indagine, la sinergia fra Polizia Giudiziaria, consulenti tecnici e determinazioni istruttorie del P.M. procedente, sulla sola base, per contro, delle notizie apprese dal Procuratore Aggiunto Vicario, per stessa ammissione stigmatizzata nel decreto n.1/07 Reg. Av. tenuto ai margini della vicenda procedimentale;

E) veniva investita, sulla sola base di quanto desumibile dalle iscrizioni al RE.GE., e quindi senza alcuna (almeno ufficiale) cognizione di causa, la Procura della Repubblica di ROMA per il successivo coinvolgimento dell'Autorità competente a conoscere dei reati cc.dd. ministeriali, ritardando prima e confermando poi l'evasione di deleghe investigative, alcune delle quali in palese contrasto con le determinazioni appena assunte in materia di "competenza funzionale";

F) veniva intrapresa, nelle medesime condizioni e con le stesse premesse, un'opera di parcellizzazione dell'unitario contesto investigativo senza cognizione di causa;

F1) veniva, infatti, decisa una prima separazione, meditata in un momento ancora anteriore rispetto alla predisposizione del decreto di avocazione e quindi sulla base di presupposti che a stretto rigore non potevano essere noti né all'Autorità avocante né al Procuratore Aggiunto Vicario;

F2) veniva poi separata la posizione del Ministro della Giustizia e di tutte le persone potenzialmente concorrenti nei reati ipotizzati a carico di questi, con un provvedimento, peraltro, che delegava all'Ufficio del P.M. capitolino la "valutazione complessiva delle emergenze di indagine", "delle eventuali connessioni soggettive, oggettive e probatorie", "della utilizzabilità degli atti d'indagine rilevanti per la posizione dell'On.le Ministro", in definitiva degli atti e degli elementi sottesi alla competenza funzionale di ROMA siccome individuata dall'Autorità avocante, provvedimento poi disatteso dalla Procura della Repubblica di ROMA che, in esito agli

accertamenti preliminari espletati, restituiva, il 28 novembre 2007, il carteggio all'A.G. di CATANZARO con la seguente, testuale motivazione:

«... Esaminati tutti gli elementi raccolti nel corso dell'indagine, questo ufficio ha ritenuto non sussistere alcun atto o condotta dell'On. Mastella in rapporto di "strumentale connessione" con le competenze di Ministro della Giustizia (in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione -Sent. n.14 del 20/7/1994- che ha indicato i criteri per ritenere la competenza del cosiddetto Tribunale dei Ministri) e, pertanto, ha proceduto, in via ordinaria, ai necessari approfondimenti d'indagine al fine di verificare se emergessero fatti-reato e se gli stessi fossero stati commessi in Roma. ... All'esito degli approfondimenti investigativi effettuati, e qui richiamati, si ritiene di escludere che emergano, almeno allo stato degli atti, elementi diversi dall'asserita esistenza di rapporti di amicizia tra Antonio Saladino e l'On. Clemente Mastella e che, quindi, vi siano fonti di prova che depongano per la sussistenza di reati commessi in Roma. Conclusivamente, rilevato che non emerge alcun elemento che possa far ritenere la competenza di quest'Ufficio e che, anzi, la contestazione del concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p., impone di ritenere la connessione, ex art. 12 lett. a) c.p.p., del presente procedimento con il procedimento penale n.2057/07 della Procura di Catanzaro, TRASMETTE gli atti ritenendo, alla luce degli ulteriori elementi acquisiti da quest'Ufficio, la competenza per territorio dell'A.G. di Catanzaro ex art. 12 lett. a) c.p.p.».

G) veniva seguita una procedura di interpello, chiaramente concordata fra Avvocato Generale e Procuratore Aggiunto Vicario, funzionale ad applicazioni che di fatto non avrebbero apportato alcuna "dote" conoscitiva idonea ad accelerare in qualche modo il processo di apprensione del vastissimo materiale investigativo, ma che avrebbero dovuto garantire, tendenzialmente, quanto meno una circolazione di notizie "mirata";

G1) veniva all'uopo evitato che i Magistrati della Procura di PAOLA potessero intervenire attivamente nelle indagini in corso con un bagaglio conoscitivo reale ed effettivo;

G2) venivano, invece, coinvolti nell'inchiesta, nelle more smembrata come da determinazioni già richiamate, prima il sostituto dottor DE TOMMASI, uditore giudiziario con funzioni in attesa del prossimo evolversi dell'iter burocratico prodromico al passaggio a Magistrato di Tribunale, poi il sostituto procuratore dottor BRUNI il quale aveva ripetutamente rappresentato e motivato il suo diniego alla richiesta manifestazione di disponibilità con obiettivi riferimenti non solo ai carichi di lavoro "ordinari" della Procura presso la quale prestava servizio, quanto alle notorie "applicazioni" alla D.D.A. di CATANZARO, i cui percorsi burocratico/amministrativi passavano necessariamente per la Procura Generale;

in tal modo operando, quindi, si creavano i presupposti:

- a) per una inevitabile stagnazione delle attività investigative in corso, conseguente all'allontanamento dall'inchiesta del Magistrato inquirente fin ab origine esclusivo titolare della stessa, alla parcellizzazione dei vari filoni di indagine, al coinvolgimento in una realtà investigativa in pieno svolgimento, estremamente vasta e complessa, di due sostituti del tutto estranei alle logiche di indagine fin a quel momento seguite, per di più non esautorati dei compiti istituzionali inerenti le loro rispettive competenze "funzionali" di origine;
- b) per l'altrettanto inevitabile disintegrazione dell'originario disegno investigativo coltivato, sulla base di emergenze istruttorie in continuo divenire, dal sostituto procuratore della Repubblica assegnatario dell'inchiesta;
- c) per il progressivo dissolvimento di tracce investigative che Polizia Giudiziaria e Consulenti tecnici stavano seguendo secondo le direttive del Magistrato inquirente;

in definitiva si andava a concretizzare, di fatto, una patologica attività di interferenza negativa rispetto alle iniziative, funzionali alle obbligatorie determinazioni di rito sull'esercizio dell'azione penale, del P.M. procedente di guisa da favorire oggettivamente -mediante la deviazione del regolare corso del procedimento penale pilotata da un intreccio di interessi contra jus costituitosi in preciso accordo corruttivo siglato dagli attuali "indagati"- le persone implicate nelle indagini preliminari e fra queste, oltre alla persona del Ministro della Giustizia pro tempore, a SALADINO Antonio, centro di attrazione di un settore consistente delle attività investigative, nonchè ad alcuni dei soggetti già coinvolti nella pregressa inchiesta c.d. "POSEIDONE", ("revocata" al Magistrato co-titolare nel marzo del 2007), e fra questi segnatamente all'avvocato Giancarlo PITTELLI, sottoposti ad indagine dal sostituto procuratore de MAGISTRIS anche nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT, in riferimento a condotte fenomenicamente diverse siccome ritenute rilevanti in contesti di asserita, e comunque da verificare, antigiuridicità altrettanto diversi, a seguito di provvedimento del giugno 2007, anch'esso al centro di iniziative pre-disciplinari intraprese dai vertici degli Uffici inquirenti di CATANZARO, e segnatamente dal Procuratore Aggiunto Vicario e dall'Avvocato Generale F.F. di Procuratore Generale, sulla premessa di una patologica duplicazione di iscrizioni in realtà non verificata, né verificabile per la mancata conoscenza, all'epoca, delle coordinate di riferimento dell'inchiesta WHY NOT, iniziative, peraltro, sinergiche rispetto a quella simile dell'avvocato Senatore PITTELLI che il 15 giugno 2007 evocava i poteri ispettivi delle competenti Autorità segnalando che il P.M. già investito dell'inchiesta POSEIDONE continuava ad investigare nei suoi confronti (e di altri);

atti contrari ai doveri di ufficio, tutti, posti in essere dai predetti Magistrati, secondo il descritto schema concorsuale, in rapporto sinallagmatico con le utilità ricevute e promesse dal SALADINO e dal PITTELLI i quali, ciascuno con condotte autonome esplicative di rapporti personali "privilegiati" risalenti nel tempo sia con il dottor MURONE, sia con il dottor LOMBARDI, avevano:

favorito -il SALADINO- le assunzioni di parenti e conoscenti del dottor MURONE - ed in particolare del cugino RUBERTO Pietro e di COCCIOLO Roberta, moglie di RUBERTO Luca, in servizio presso l'Ufficio della Procura della Repubblica di Catanzaro e legato da vincoli di parentela alla moglie del dott. MURONE - grazie ai complessi assetti societari facenti capo ad esso SALADINO (tra cui la WHY.NOT OUTSOURCING s.r.l. e la NEED & PARTNERS con sede in LAMEZIA TERME), ben presto entrati nell'orbita di attrazione delle investigazioni coordinate dal Magistrato inquirente originariamente delegato all'inchiesta c.d. WHY NOT; assicurato -il PITTELLI- all'avvocato Pierpaolo GRECO, figlio della moglie del dottor LOMBARDI, l'ingresso nel rinomato studio legale dell'avvocato (Senatore della Repubblica) PITTELLI, le attività del quale erano parimenti oggetto di approfondimenti investigativi, per come palesato nella parte finale del provvedimento di perquisizione datato 15 giugno 2007, adottato dal P.M. nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT;

in detto ultimo contesto, assicurato -il PITTELLI- all'avvocato Pierpaolo GRECO effettive presenze defensionali, seppure in sostituzione del legale formalmente nominato, anche in delicati processi penali;

assicurato -il PITTELLI- all'avvocato Pierpaolo GRECO l'ingresso in una compagine societaria (ROMA 9 s.r.l.), avente ad oggetto *la erogazione di servizi finalizzati al supporto logistico ed organizzativo a favore di soggetti privati, studi professionali, imprese ed enti pubblici, ivi compresa l'attività di consulenza di carattere legale, amministrativa e finanziaria rivolta a persone fisiche, imprese, enti locali, nonché l'acquisto e la gestione di immobili strumentali all'esercizio dell'attività sociale*, costituita in data 23 ottobre 2006 fra l'avvocato PITTELLI e i suoi collaboratori avvocati Sergio ROTUNDO, Domenico PIETRAGALLA, Vincenzo GALEOTA e lo stesso Pierpaolo GRECO, previo versamento all'avvocato PITTELLI di determinate somme (pari ad euro 50.000,00 per il GRECO) di cui gli stessi si erano fatti carico a titolo di sottoscrizione di quote societarie; somme successivamente impiegate dall'avvocato PITTELLI per l'acquisto in data 31 ottobre 2006 di un immobile sito in CATANZARO al prezzo di euro 750.000,00, immobile di cui divenivano formalmente intestatari lo stesso avvocato PITTELLI e PIETROPAOLO Filippo;

assicurato, l'avvocato PITTELLI, al dottor LOMBARDI difese in variegati contesti procedurali, fra i quali, da ultimo, quello inerente una vicenda disciplinare definita con sentenza della competente Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura n.68 del 13 luglio 2004; in particolare, con procura notarile del 18 maggio 2005 il dottor LOMBARDI conferiva all'avvocato PITTELLI mandato per essere difeso nel giudizio di impugnazione innanzi alle Sezioni UNITE Civili della Suprema Corte di Cassazione, giudizio promosso dal Ministero della Giustizia avverso la predetta sentenza.

In CATANZARO, dal 2005 al 17 novembre 2007, giorno dell'inoltro al C.S.M. del decreto di applicazione del dottor DE TOMMASI *«per le determinazioni di codesto On.le Consiglio»*.